



La Natura
nelle Nostre Vite

All'attenzione del Presidente della XIII Commissione Agricoltura
Camera dei Deputati
On. Mirco Carloni

Roma, 09 luglio 2026
Prot.: 265/26

Spett.le Presidente,

con la presente, e come anticipato nell'audizione del 7 luglio scorso, siamo a trasmettere un documento di osservazioni su alcuni aspetti inerenti la Proposta di Legge 2984 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Certi di suscitare il Suo interesse e dei Membri della Commissione, inviamo i nostri distinti saluti.

Il Presidente della Lipu BirdLife Italia
Alessandro Polinori



Osservazioni su Proposta di legge 2984 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Difformità della Proposta di Legge 2984 rispetto alla Direttiva 2009/147/CE

1) Vi è la riproposizione della cattura di richiami vivi attraverso l'esclusione dell'ISPRA nel rilasciare i pareri sull'autorizzazione alla gestione degli impianti. La cattura di uccelli è vietata espressamente dall'articolo 5 della Direttiva, un eventuale ricorso alla cattura dovrebbe avvenire in un regime di deroga previsto dall'articolo 9 della Direttiva medesima, che peraltro esclude l'utilizzo di reti, ai fini dell'articolo 9.1.c, in quanto mezzi non selettivi (allegato IV). Nella Pdl non vi è alcun riferimento alla necessità di dover ricorrere alle disposizioni dell'articolo 9. 1. (articoli 4 e 5).

La previsione della proposta di legge rappresenta non solo, dunque, una nuova infrazione alla Direttiva Uccelli ma anche la rottura delle condizioni che hanno positivamente condotto alla chiusura della procedura di infrazione 2014/2006. Condizioni con le quali, nella definizione formale e nella loro attuazione, l'Italia si era impegnata a superare il problema.

2) Viene eliminato il limite massimo della prima decade di febbraio della stagione venatoria e contemporaneamente viene eliminato il parere vincolante dell'Ispra, sostituito con un inconsistente parere consultivo. Tale previsione consente alle Regioni di estendere l'attività venatoria anche nel mese di febbraio (se non addirittura oltre), ossia in piena fase di migrazione prenuziale degli uccelli e quindi in pieno contrasto con l'articolo 7 della Direttiva (articolo 11).

In sostanza, nella redazione dei calendari venatori, le regioni potranno estendere la caccia agli uccelli non solo oltre il 31 gennaio ma anche oltre il 10 febbraio, a prescindere dal parere dell'Ispra, potendosene infatti discostare.

Si tratta, anche qui, di una violazione de facto molto grave dell'articolo 7 della Direttiva Uccelli in tema di protezione rigorosa degli uccelli in fase di migrazione prenuziale, con la conseguenza di danni potenzialmente ingenti alle specie protette dalla direttiva. Inoltre, si tratta della rottura delle condizioni che hanno condotto alla positiva chiusura della procedura 2006/2131 e della condanna italiana nella causa 537-08. che prevedevano proprio il limite massimo del 10 febbraio per l'estensione della caccia oltre il 31 gennaio nonché il parere vincolante dell'Ispra.

Da segnalare, la previsione secondo cui le regioni, nel redigere i calendari venatori e poter discostarsi dal parere dell'Ispra, possono assumere "le fonti di informazione scientifica indicate dalla Commissione europea". Una formula ridondante, chi vieta oggi di usare le fonti di informazione indicate dalla Commissione europea? Tale previsione è in realtà utile solo - spiace dirlo – come elemento di ulteriore confusione nei contenziosi amministrativi sulla materia.

Si rammenta che la caccia su specie durante il periodo di migrazione preriproduttiva è oggetto di attenzione della Commissione europea attraverso la Procedura EU Pilot (2023)10542.

Inoltre, gli interventi di modifica apportati dalla Pdl (articoli 12 e 13) agli articoli 19 e 19 ter della legge 157/92 non risolvono le contestazioni mosse nella Procedura di infrazione INFR (2023)218, limitandosi ad individuare anche le guardie giurate come operatori per le operazioni di controllo faunistico o dai concessionari degli istituti faunistici privati (aziende faunistico venatorie e aziende agri faunistico venatorie).



Le previsioni dell'articolo 18 che modificano, con lievi aumenti, le ammende previste dall'articolo 30 della legge 157/92, rappresentano invece la mancata occasione di effettuare un reale recepimento della Direttiva sulla tutela penale ambientale (Direttiva 2024/1203). Tale Direttiva richiede l'adozione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive (viene espressamente indicata la previsione di arrivare a reclusioni fino a tre anni) e con la previsione anche di individuare strumenti risarcitori.

Le previsioni di cui all'articolo 20 hanno l'intento di sanare le contestazioni della Procedura di infrazione INFR (2023)218 relativamente alla mancata applicazione del Regolamento REACH, modificato dal regolamento (UE) 2021/57 inerente il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo nelle zone umide, ma non fanno altro che procrastinare ancora la piena applicazione di tale divieto.

L'impostazione generale della modifica della legge 157/92, con ad esempio lo svilimento del ruolo di Ispra a favore del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN) o degli istituti regionali, è totalmente sbilanciato in favore dell'attività venatoria anziché andare nella direzione della conservazione delle specie di uccelli, in particolar modo delle specie migratrici

Si tratta di una grave contraddizione della priorità di tutela della natura, delle necessità di suo incremento data dallo stato di conservazione delle specie cacciabili in Italia, negativo per ben 21 delle quali, nonché dello spirito generale e del dettato della Direttiva 2009/147/CE in particolare ai considerando dal 4 all'11, nonché agli articoli 5,6,7,8 e 9, e i finanche, non certo meno grave, della Costituzione italiana che ha inserito (articolo 9) la tutela della biodiversità, di cui la fauna selvatica è parte essenziale, tra i principi nobili e i compiti superiori della Repubblica, subordinando alla sua attuazione persino le attività economiche (articolo 41).

Procedure di infrazione e contestazioni europee in corso sulle quali la PDL 2984 non interviene o interviene in maniera insufficiente

Procedura di infrazione INFR (2023)218.

La Procedura in questione, oltre alle citate violazioni della Direttiva 2009/147/CE contenute negli articoli 19 e 19 ter della legge 157/92, contesta all'Italia la violazione del Regolamento REACH, modificato dal regolamento (UE) 2021/57 del 2021 per il mancato divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo all'interno delle zone umide.

La violazione del Regolamento comporta in automatico anche la violazione del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Procedura Pilot EUP (2023)10542:

Nel luglio del 2023 la Commissione europea ha aperto nei confronti dello Stato italiano la Procedura Pilot EUP (2023)10542 – Mancato rispetto del diritto europeo della natura, in relazione a una serie di problematiche venatorie in Italia e in particolare:

1) alla caccia durante il ritorno al luogo di nidificazione (migrazione prenuziale), con violazione dell'articolo 7, comma 4, della direttiva uccelli.

Nonostante l'Ispra abbia modificato i Key Concept, concedendo de facto una decade in più per la



caccia ai turdidi e agli uccelli acquatici, molte regioni continuano a prevedere l'attività venatoria ben oltre i periodi indicati dall'Ispra e quindi in piena migrazione prenuziale, in contrasto con il dettato dell'articolo 7 della Direttiva.

2) Caccia nei confronti di alcune specie di uccelli con stato della popolazione non favorevole, in assenza di adeguati piani di gestione/conservazione efficacemente applicati. La Commissione a tal proposito individua, in base al report ex articolo 12 della Direttiva 2009/147CE, le seguenti 21 specie: Allodola, Alzavola, Beccaccino, Codone, Combattente, Coturnice, Fagiano di monte o Gallo forcello, Fischione, Folaga, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Pernice rossa, Pernice sarda, Porciglione, Quaglia, Starna, Tordo sassello, Tortora selvatica.

In Italia sono al momento 6 piani di gestione nazionali vigenti:

- Allodola, attivo dal 2018
- Coturnice, attivo dal 2018
- Tortora selvatica, attivo dal 2022
- Moriglione, attivo dal 2023
- Gallo forcello, attivo dal 2023
- Pernice sarda, attivo dal 2025

Anche se formalmente vigenti, dell'effettiva attuazione di tali piani non si ha alcuna notizia della loro reale applicazione, né esiste alcun report aggiornato che ne attesti i risultati. Le uniche notizie disponibili, peraltro incomplete, riguardano il caso della Tortora selvatica in riferimento ai prelievi effettuati nelle ultime stagioni venatorie.